

23. In qualunque degli esami sia rimandato l' Aspirante , perde sempre la somma depositata , e rinnova il deposito medesimo , quando possa essere riammesso nel modo indicato .

24. Se il Candidato ottiene l' approvazione , viene questa comunicata con rapporto della Commissione al Prefetto , il quale conosce sulla regolarità degli atti . Dopo questa ricognizione il Candidato coll' intervento degli Esaminatori è ammesso alla presenza del Prefetto , avanti il quale presta il giuramento di esercitare con probità , e secondo le regole dell' arte ; la propria professione . Prestato che abbia il giuramento gli viene dal Prefetto rilasciata la patente di abilitazione . Tutti questi atti sono registrati nel processo verbale dell' esame , e ne formano il compimento .

25. E' permesso ai Candidati di reclamare contro il giudizio della Commissione degli esami . I reclami vengono rimessi ai Prefetti , e da questi inoltrati al Ministro dell' Interno unitamente a copia del processo verbale contenente i quesiti , e la soluzione data ai medesimi dall' esaminato reclamante . Il Ministro decide , e provvede inappellabilmente .